



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio composto dai magistrati

Dott. Dario Giuseppe PAPA Presidente
Dr.ssa Manuela PALVARINI Giudice relatore ed estensore
Dr.ssa Olivia CONDINO Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.11.2017 nel procedimento di reclamo iscritto al n. 1993/2017 r. g. proposto da FERRARIO FABIO (C.F. FRRFBA54P12E659K), con il patrocinio dell'avv. Danila Salina del foro di Busto Arsizio e domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Mercallo (VA), Piazza Balconi 21, giusta delega allegata al ricorso depositato in data 04.10.2017 in via telematica, avverso il decreto di inammissibilità pronunciato in data 25.09.2017 dal giudice della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* Legge 3/2012 iscritta al n. 844/2017 r. g.,

dato atto che il reclamante allega * di versare in una situazione di sovraindebitamento per debiti personali contratti nei confronti di COMPASS BANCA S.p.A. (per il finanziamento n. 72216 del 01.09.2015) e di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE e, unitamente alla coniuge Susec Mirosanda, nei confronti di BPM e di UBI BANCA in forza di contratti di mutuo rispettivamente siglati in data 23.12.2003 e 25.06.2013 e garantiti “*da ipoteca volontaria del 09.01.2004 [...] e del 04.04.2013 [iscritte] sull'immobile di esclusiva proprietà [di] Susec Mirosanda [...] sito in Laveno Mombello, Via Corte 5 così censito: Catasto Fabbricati Sezione MO foglio 7 mappale n. 199 sub. 7 [e] sub. 5 [...] attuale abitazione dei coniugi Ferrario e Susec*” - e nella qualità di (socio) fideiussore della società C.EFFE.M. S.r.l.¹, unitamente ai soci Susec Mirosanda e Cuccu Roberto, nei confronti di BANCA POPOLARE di SONDRIO e di UNICREDIT' (portati dai decreti ingiuntivi n. 620/2014 Tribunale di Varese e n. 753/2015 Tribunale di Sondrio²), ** di avere un patrimonio composto dalla “sola” pensione mensile di € 2.700,00 (al lordo della cessione di € 350,00 mensili disposta a favore di COMPASS)³ e *** di avere proposto ai creditori BPM, UBI BANCA, UNICREDIT', COMPASS ed EQUITALIA (limitatamente ai crediti non prescritti) la devoluzione mensile dell'importo di € 1.400,00, l'allungamento dei tempi di restituzione del

¹ Dichiarata fallita nel gennaio del 2017 da questo tribunale: v. doc. n. 5 pag. 16

² E garantiti da ipoteche giudiziali iscritte sull'immobile sito in Laveno Mombello di proprietà della Susec

³ Fatta salva la quota di ½ di terreni boschivi in Lomazzo censiti: Foglio 1 Particella 268 Classe 2 superficie 0960 – Foglio 1 Particella 1969 Classe 2 Superficie 1080 – Foglio 2 Particella 15 Sub. 1, “privi di valore commerciale in quanto sottoposti a vincoli determinati dalla posizione di confinanti alla rete autostradale (doc. 35)”: v. doc. n. 4



mutuo (ipotecario) BPM di circa 9 anni e del mutuo (ipotecario) UBI BANCA di circa 3 anni rispetto ai piani di ammortamento o, meglio, l'accollo esclusivo dei debiti (ipotecari) vantati da BPM e UBI BANCA (di cui è condebitrice la coniuge Susec) e del debito UNICREDIT' (di cui sono condebitori la società C.EFFE.M. S.r.l. e i soci-fideiussori Susec e Cuccu), assume che *“il credito di Banco Popolare di Sondrio [possa essere soddisfatto] attraverso l'apporto economico del Cuccu Roberto, che assumerà la qualifica di garante ex art 8 Legge n. 03/2012 [...] non solo per motivi affettivi-parentali ma soprattutto in quanto lo stesso Cuccu Roberto risulta debitore solidale nei confronti di Unicredit Spa e Banca Popolare di Sondrio, medesimi creditori del Ferrario”*⁴ e lamenta che il giudice di *prime cure* ha illegittimamente valutato la convenienza economica dell'accordo (*ex lege* rimessa ai soli creditori) ritenendolo inammissibile in quanto non rispettoso del principio di cui all'art. 2740 cod. civ.,

puntualizzato che il Ferrario (che, da ultimo, svolge attività di consulente ed è titolare di partita iva⁵) propone ai suoi creditori (anche ipotecari) il pagamento rateizzato, “riscadenzato” e, comunque, “parziale” dei crediti dai medesimi vantati (anche garantiti da ipoteca volontaria o giudiziale)⁶ e non già il loro pagamento integrale - nel senso di esatto (per l'intera entità del capitale e degli interessi maturati e maturandi) e puntuale (senza dilazione di pagamento rispetto alle scadenze naturali) – né, tanto meno, il pagamento entro l'anno dall'omologazione (sebbene non proponga la liquidazione dell'immobile ipotecato sito in Laveno Mombello, Via Corte n. 5, che abita unitamente alla proprietaria/condebitrice Susec⁷, valutato € 290.000,00⁸ e, a suo dire, vendibile *“al terzo esperimento al minor valore di € 163.125,00”*),

ricordato che ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge 3/2012 *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*,

in forza del principio della c.d. ragione più liquida (o più stabile) è **bastevole considerare che**, a dire dello stesso ricorrente/reclamante, dalla liquidazione (coattiva) del bene immobile di proprietà della Susec (e dalla medesima già “volontariamente” destinato *rectius* volontariamente vincolato, nel 2003 e nel 2013, al soddisfacimento dei crediti vantati da BPM e da UBI BANCA) si ricaverebbe quanto (certamente) basterebbe a soddisfare integralmente (quanto meno) il creditore ipotecario di primo grado BPM (il cui credito ammontava alla data dell'8 agosto 2017 a € 68.590,91), a tacer d'altro, senza *“l'allungamento del piano di restituzione di circa 9 anni”* (rispetto al piano di ammortamento originario) e la perdita *“economica”* stimata in € 1.544,67;

⁴ V. doc. n. 4 a pag. 7

⁵ V. doc. n. 5 a pag. 16

⁶ V. doc. n. 5 a pag. 21 e 23

⁷ Che a dire dell'attestatore *“non [lo] ha messo a disposizione [per la] volontà dei ricorrenti di mantenere la proprietà e la disponibilità della propria abitazione”*: v. doc. n. 5 a pag. 23 e 24

⁸ V. doc. n. 5 a pag. 18

⁹ V. doc. n. 4 a pag. 14



P.Q.M.

Il Tribunale di Varese definitivamente pronunciando nel procedimento di reclamo iscritto al n. r. g. 1993/2017 in composizione collegiale:

- 1) **RIGETTA** il reclamo proposto da Ferrario Fabio,
- 2) **DÀ ATTO CHE** ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1^{quater}, D.P.R. 115/2012 per l'applicazione della sanzione ivi prevista a carico del reclamante soccombente.

Si comunichi.

Così deciso in Varese il 28/11/2017

Il giudice relatore ed estensore

Dr.ssa Manuela PALVARINI

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe PAPA

